

SENTENZA N° 940/2012

N. 3380/08 Notizie Reato



**TRIBUNALE DI PAVIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 908/11 R.G.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia Dott. Luigi Riganti

all'udienza pubblica del 17/12/2012, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo

**SENTENZA**

nei confronti di:

nato a il

elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore.

**LIBERO-CONTUMACE**

Assistito e difeso dall'avv. Emilio Marco Casali, Foro di Pavia, di fiducia..

**IMPUTATO**

A) OMISSIS

B) per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p., 256 comma 1 lett. A) e comma 2 del D.L.vo 3/4/2006 n.152 ( in relazione all'art. 186, 192, 193 e 208, cit) per aver in concorso con

e  
in qualità di socio e

Notificato all'imputato

il \_\_\_\_\_

Visto del P.G.

il \_\_\_\_\_

Passata in giudicato

il \_\_\_\_\_

Trasmessa copia al P.M  
come comunic. della  
irrevocabilità della  
sentenza ex artt. 27 e 28  
D.M 334/89

il \_\_\_\_\_

SCHEDA il \_\_\_\_\_

Campione Penale

n° \_\_\_\_\_

Reg. Corpi di reato

n° \_\_\_\_\_

direttore tecnico della società

in qualità di direttore tecnico della società

in qualità di legale rappresentante della

in qualità di direttore dei lavori del cantiere di

e

in qualità di coordinatore delle attività della società

raccolto, trasportato e depositato in modo incontrollato circa 20000 mc di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo, con codice CER 17.05.04, provenienti dal cantiere di , ubicato in via , su un'area non autorizzata comunicata (non risultante dal piano di scavi del predetto cantiere), ubicata in

In nel mese di Luglio 2008.

Con l'intervento del P.M.: Dott. Steccanella

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

La difesa si associa.

CA

In data 16/12/2010 \_\_\_\_\_ proponeva opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso dal Gip presso il Tribunale di Pavia in merito al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) e 2 D.lgs. 152/2006 come ascrittogli in rubrica.

Dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, revocato il decreto penale di condanna, si apriva il dibattimento con l'imputato libero contumace.

Dopo l'indicazione dei fatti da provare, veniva acquisito l'intero fascicolo delle indagini preliminari.

Così esaurita l'istruzione, il Pubblico Ministero e la difesa illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.

E' stata raggiunta la prova dell'innocenza dell'imputato in ordine al reato contestatogli di

Infatti dall'esame degli atti e della documentazione è emerso con chiarezza che il materiale costituito da rocce e terra da scavo conferito da \_\_\_\_\_ con la ditta \_\_\_\_\_ non può in alcun modo essere considerato rifiuto.

Si tratta infatti di un prodotto che pacificamente rispetta tutti i parametri previsti dagli artt. 184, bis, 185 e 183 comma 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006 per essere considerato sottoprodotto.

Era già sin dall'inizio delle lavorazioni che le terre sarebbero state destinate all'utilizzo in un ulteriore processo di produzione con l'unica irregolarità della mancata indicazione nel piano scavi predisposto e comunicato del circuito di \_\_\_\_\_ tra i luoghi di destinazione del materiale.

E' chiaro che tale omissione formale non modifica la naturale dei materiali che restano sottoprodotti e non diventano per ciò solo rifiuti assoggettabili alla relativa disciplina.

Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono \_\_\_\_\_ deve essere assolto dal reato contestatogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.  
assolve

dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Indica come termine per il deposito della motivazione giorni novanta dalla pronuncia.

Pavia, 17 dicembre 2012

Il giudice

depositate in cancelleria  
Pu 18/3/2013

A. Scudella